Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 22 marzo 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 marzo 1954, n. 32.

Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, recante norme per le pensioni del personale destituito delle Ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fra il terzo ed il quarto comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, è inserito il seguente comma:

« Lo stesso trattamento viene fatto alla vedova ed ai figli minori degli agenti destituiti senza esplicita dichiarazione della perdita del diritto a pensione ».

Art. 2.

L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Gli agenti delle Ferrovie dello Stato incorsi nella perdita del diritto a conseguire la pensione per effetto della destituzione sono riammessi al diritto stesso dopo che il Ministro abbia interpellato la Commissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 del presente decreto e questa abbia espresso parere favorevole, e, purchè, ove trattisi di condannati, essi abbiano altresì ottenuta la riabilitazione a norma della legge penale comune.

« La decorrenza del ripristino del diritto a pensione non può essere anteriore alla data in cui la Commissione predetta siasi pronunciata favorevolmente.

« La revoca della sentenza di riabilitazione produce nuovamente di diritto la perdita della pensione ».

Art. 3.

Le norme di cui all'art. 7 del testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, si applicano altresì ai casi di cessazione definitiva dal servizio per effetto di revoca o di destituzione senza esplicita dichiarazione di perdita del diritto a pensione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

LEGGE 2 marzo 1954, n. 33.

Modificazioni agli articoli 30, 31 e 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 30, 31 e 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, modificata con regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378, con regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 457, e con legge 15 luglio 1949, n. 435, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 30. — « L'indennità di malaria è corrisposta per tutto l'anno nella misura di lire 24 giornaliere.

Se l'agente risiede e dimora con la propria famiglia in località di malaria grave, la detta indennità è integrata con un supplemento giornaliero pari a tante quote di lire 5 quanti sono i figli conviventi ed a carico e la moglie se convivente.

Nel caso in cui entrambi i coniugi siano dipendenti dall'Amministrazione ferroviaria, il detto supplemento per i figli spetta ad uno solo dei coniugi.

Il supplemento per il coniuge non viene corrisposto quando questi percepisca già l'indennità di malaria ».

Art. 31. — « L'indennità di malaria è corrisposta per i giorni di presenza in servizio, nonchè per quelli di assenza che sia dovuta:

a) a constatata malattia o ad infortunio sul lavoro, fino a quando è corrisposto in tutto o in parte lo stipendio;

b) ad aspettativa per ragioni di salute;

c) a riposo settimanale e a festività infrasettimanali;

d) a congedo ordinario.

Nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* non spetta l'indennità, quando l'agente, essendo affetto da malattia non dipendente dalla malaria, abbandoni la residenza malarica ».

Art. 32. — « Agli agenti addetti alla condotta ed alla scorta dei treni, compresi i controllori viaggianti, residenti in località salubre, per i giorni in cui, per l'esplicazione delle proprie mansioni, attraversino località malariche, è corrisposta la sola indennità giornaliera di lire 24 di cui all'art. 30 ».

Art. 2.

Il nuovo trattamento di indennità di malaria risultante dall'art. 1 decorre dal 1° dicembre 1950.

Art. 3.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento iscritto ai capitoli nn. 3, 9 e 12 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1954, n. 34.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, in località Bellisio Solfare del comune di Pergola (Pesaro).

N. 34. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, in località Bellisio Solfare del comune di Pergola (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 14. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 35.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Vincenzo Martire, in frazione Tualis del comune di Comeglians (Udine).

N. 35. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 20 aprile 1953, relativo all'erezione della parrocchia di San Vincenzo Martire, in frazione Tualis del comune di Comeglians (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 45. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 36.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea « æque principaliter » delle parrocchie di San Donato, in frazione San Donato e di Santa Maria Assunta, in frazione Monteoliveto, ambedue nel comune di San Gimignano (Siena).

N. 36. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Colle Val d'Elsa in data 10 gennaio 1953, relativo all'unione temporanea « æque principaliter » delle parrocchie di San Donato, in frazione San Donato e di Santa Maria Assunta, in frazione Monteoliveto, ambedue nel comune di San Gimignano (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 44. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 37.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione del Capitolo cattedrale della diocesi suburbicaria di Porto e Santa Rufina nella Chiesa cattedrale dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, in località La Storta del comune di Roma.

N. 37. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la Bolla Pontificia in data 25 febbraio 1953, integrata con dichiarazioni in data 4 maggio 1953, dell'Ordinario diocesano di Ostia, Porto e Santa Rufina relativa alla erezione del Capitolo cattedrale della diocesi suburbicaria di Porto e Santa Rufina nella Chiesa cattedrale dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, in località La Storta del comune di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 22. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1953.

Collocamento fuori ruolo di due funzionari del ruolo amministrativo del Ministero della difesa-Esercito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, recante disposizioni sulla posizione dei funzionari di ruolo;

Visto l'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' consentito il collocamento fuori ruolo di due funzionari del ruolo amministrativo del Ministero della difesa-Esercito, dei quali uno di grado 5° o 6° ed uno di grado 6°, per essere destinati a prestare servizio, rispettivamente, presso l'Associazione della Croce Rossa Italiana e presso il Sovrano Militare Ordine di Malta.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI

TAVIANI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1954
Registro n. 9 *Esercito, foglio n.* 353. — TEMPESTA

(1314)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1954.

Sostituzione del commissario per la gestione straordinaria dell'Osservatorio italiano di diritto agrario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1952, con il quale è stato provveduto alla nomina del senatore prof. Giuseppe Medici a commissario per la gestione straordinaria dell'Osservatorio italiano di diritto agrario;

Vista la lettera in data 22 settembre 1953, con la quale il sen. prof. Giuseppe Medici ha rassegnato le dimissioni dalla detta carica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'on. prof. Pietro Germani è nominato commissario per la gestione straordinaria dell'Osservatorio italiano di diritto agrario in sostituzione del sen. professor Giuseppe Medici, dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1954

EINAUDI

SALOMONE — AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1954
Registro n. 4 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 227. — PALADINI

(1339)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1953.

Riconoscimento del possesso di diritto esclusivo di pesca nel lago di Montorfano (Como).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto della provincia di Como in data 25 luglio 1952, n. 10557/III, col quale fu riconosciuto a favore della signora Lossetti Mandelli Irma vedova contessa Barbavara il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago di Montorfano;

Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che attualmente la signora Lossetti Mandelli Irma vedova contessa Barbavara si trova nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 6 maggio 1953;

Decreta:

A conferma del decreto del Prefetto della provincia di Como in data 25 luglio 1952, n. 10557/III su richiamato, è riconosciuto a favore della signora Lossetti Mandelli Irma vedova contessa Barbavara il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Montorfano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1953

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1953
Registro n. 11 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 154

(1284)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1954.

Sostituzione di un componente nel Consiglio direttivo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1946, registro n. 10, foglio n. 57, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1946, che ne approva lo statuto e determina le modalità per la nomina del Consiglio direttivo dell'Istituto stesso;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1952, registro n. 2, foglio n. 117, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti il Consiglio direttivo del predetto Istituto per il triennio 1° luglio 1952-30 giugno 1955;

Vista la nota n. 103121 del 22 gennaio 1954 del Ministero del tesoro concernente la cessazione dalla carica di ragioniere generale dello Stato del gr. uff. dottor Gaetano Balducci e la nomina, in sua sostituzione, del comm. dott. Benvenuto Bertoni;

Decreta:

A decorrere dal 24 dicembre 1953 il comm. dott. Benvenuto Bertoni, ragioniere generale dello Stato, è chia-

mato a far parte del Consiglio direttivo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi in sostituzione del gr. uff. dott. Gaetano Balducci.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1954

Il Ministro: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1954
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 17. — TAFURI

(1337)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1954.

Elenco delle Intendenze di finanza autorizzate a concedere, per l'anno 1954, lo svolgimento di lotterie, pesche di beneficenza e tombole.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 122 e la legge 15 luglio 1950, n. 585, che apporta modifiche alla legge predetta;

Ritenuto che occorre determinare quante lotterie, pesche di beneficenza e tombole potranno essere concesse durante l'anno 1954 da ciascuna Intendenza di finanza del territorio nazionale;

Determina:

Le Intendenze di finanza qui sotto indicate, sono autorizzate a concedere durante l'anno 1954 agli enti che ne facciano richiesta, lo svolgimento di lotterie, pesche di beneficenza e tombole, di cui alle citate leggi, nei limiti a fianco di ciascuna di esse indicato:

INTENDENZA DI FINANZA	Lotterie	Pesche o banchi di beneficenza	Tombole
Agrigento	—	3	—
Alessandria	10	40	3
Ancona	25	35	20
Aosta	4	5	1
Aquila	8	8	8
Arezzo	10	20	20
Ascoli Piceno	20	20	60
Asti	8	25	—
Avellino	4	6	6
Bari	5	15	2
Belluno	6	15	5
Benevento	6	4	2
Bergamo	6	30	2
Bologna	20	100	10
Bolzano	1	4	2
Brescia	15	25	—
Brindisi	2	8	2
Cagliari	15	18	—
Caltanissetta	4	—	—
Campobasso	4	5	—
Caserta	7	5	—
Catania	3	5	—
Catanzaro	6	10	—
Chieti	15	15	15
Como	6	30	2
Cosenza	10	25	—
Cremona	12	50	2
Cuneo	5	40	—
Enna	3	8	2
Ferrara	4	15	25
Firenze	10	50	15
Foggia	3	8	—
Forlì	15	20	6
Frosinone	10	10	40
Genova	20	80	—
Gorizia	5	30	25
Grosseto	10	50	25
Imperia	4	10	—
La Spezia	25	30	1
Latina	15	10	40
Lecce	15	25	10
Livorno	5	10	15
Lucca	8	18	8
Macerata	30	30	60
Mantova	20	15	6
Massa Carrara	15	25	5
Matera	3	—	—
Messina	12	12	3
Milano	30	120	—
Modena	10	20	3
Napoli	10	20	—
Novara	10	70	4
Nuoro	6	8	1
Padova	5	60	25
Palermo	6	6	1
Parma	10	30	3
Pavia	12	60	3
Perugia	20	50	15
Pesaro	7	8	6
Pescara	10	10	30
Piacenza	8	55	4
Pisa	15	25	20
Pistoia	10	25	15
Potenza	4	4	4
Ragusa	5	5	—
Ravenna	12	16	12
Reggio Calabria	10	25	2
Reggio Emilia	20	30	2
Rieti	5	10	15
Roma	30	60	160
Rovigo	6	17	35
Salerno	6	12	—
Sassari	15	30	2
Savona	5	30	—
Siena	10	35	10
Siracusa	7	4	6
Sondrio	3	15	1
Taranto	2	8	—
Teramo	10	5	30
Terni	10	15	60
Torino	10	30	2
Trapani	4	12	—
Trento	10	35	2
Treviso	8	60	18
Udine	10	90	40
Varese	15	28	3
Venezia	5	30	15
Vercelli	6	20	—
Verona	10	50	10
Vicenza	25	145	30
Viterbo	10	10	10

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1954

Il Ministro: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1954
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 8. — LESEN

(1338)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno demaniale costituente un isolotto nell'alveo del fiume Tevere presso Orte.

Con decreto del 23 novembre 1953, n. 1447, emesso dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno demaniale costituente un isolotto nell'alveo del fiume Tevere presso Orte, censita nel catasto della provincia di Viterbo alla sezione II, mappali 295 parte, 300 parte, 299 parte, 301, 302, 303, 304 e parte incensita, in provincie di Viterbo e Terni, della superficie complessiva di ettari 12.01.20 ed indicata nell'estratto catastale 15 settembre 1952 in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale Sezione autonoma di Viterbo, che fa parte integrante del decreto stesso.

(1292)

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una parte di terreno alluvionale sulla sponda sinistra del fiume Reno in comune di Porretta Terme (Bologna).

Con decreto del 23 novembre 1953, n. 1472, emesso dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di parte di terreno demaniale sulla sponda sinistra del fiume Reno in comune di Porretta Terme (Bologna) della superficie complessiva di Ha. 1.18.98 segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio 13, mappali 135/*a* (ettari 0.99.68); 135/*d* (ettari 0.05.78); 135/*e* (ettari 0.12.41) e mappale 631/4 (ettari 0.01.10) ed indicata nell'estratto catastale 21 marzo 1953 in scala 1:2000, che fa parte integrante del decreto stesso.

(1294)

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un terreno alluvionale lungo la sponda sinistra del torrente Silla in comune di Gaggio Montano (Bologna).

Con decreto del 23 novembre 1953, n. 1765, emesso dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un terreno alluvionale lungo la sponda sinistra del torrente Silla in comune di Gaggio Montano (Bologna), distinto nel catasto dello stesso Comune ai mappali 183 (are 70,85); 184 (are 43,47); 185 (are 18,84); 186 (are 13,22); del foglio 59, della superficie complessiva di ettari 1.46.38, ed indicato nell'estratto catastale in data 24 giugno 1953 in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Bologna, che fa parte integrante del decreto stesso.

(1290)

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un tratto di vecchio argine sinistro lungo il torrente Parma a Baganzola di Golese, in comune di Parma.

Con decreto del 23 novembre 1953, n. 1191, emesso dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di vecchio argine sinistro lungo il torrente Parma a Baganzola di Golese, in comune di Parma, segnato nel catasto del soppresso comune di Golese ora comune di Parma, al foglio 20, mappali 21/*c*, 21/*b*, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89/*b*, 91/*b*, 92/*b*, 94/*b* e 118 della superficie di Ha. 0.53.20, ed indicato nell'estratto catastale del 18 giugno 1952, in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Parma, che fa parte integrante del decreto stesso.

(1291)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica presso la Facoltà di farmacia della Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di farmacia della Università di Torino è vacante la cattedra di « chimica farmaceutica e tossicologica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1344)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario del Basso Baricelle e del Mordaco, con sede in Pescara.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 11857 in data 6 marzo 1954, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario del Basso Baricelle e del Mordaco, con sede in Pescara, deliberato dall'assemblea dei consorziati nell'adunanza del 10 maggio 1953.

(1221)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Strada interpoderale di Cornaleto, con sede nel comune di San Bassano (Cremona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 11839 in data 6 marzo 1954, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Strada interpoderale di Cornaleto, con sede nel comune di San Bassano (Cremona), deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 7 dicembre 1952.

(1220)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 65

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 20 marzo 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,84
1 dollaro canadese	»	641,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,55

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12.50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1.785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 % (1935)	153869	Coppelletti Maria Luisa Amelia di Maria, minore sotto la tutela legale della madre Coppelletti Maria di Carlo, dom. a Genova	600 —
Id.	243720	Beneficio parrocchiale di San Salvatore e di San Nicola di Fano a Corno di Isola del Gran Sasso (Teràmo)	22.250 —
Id.	246370	Beneficio parrocchiale di San Salvatore e San Nicola in frazione di Fano a Corno del comune di Isola del Gran Sasso (Teramo)	22.750 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabili legge, ne vengono rilasciati i nuovi:

Roma, addì 9 gennaio 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(118)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 21.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 485 — Data 5 agosto 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Mustacchia Antonina di Nicolò — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27691 — Data: 13 ottobre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Padova — Intestazione: Ferretto Albano fu Daniele — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27692 — Data: 13 ottobre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Padova — Intestazione: Ferretto Albano fu Daniele — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6971 — Data: 4 giugno 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Colla Giuseppina di Ferruccio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % e Consolidato 3,50 % (1906) — Capitale complessivo L. 6000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 marzo 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(1296)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Pennapiedimonte (Chieti) al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Pennapiedimonte (Chieti) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Pennapiedimonte (Chieti) è affidata al Banco di Napoli Sezione di credito agrario, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1954

Il direttore generale: FORMENTINI

(1286)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a diciassette posti di geometra in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale tecnico dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il decreto Ministeriale 6 ottobre 1953, n. 13.503 (registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1953, registro n. 2, foglio n. 343), con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso per esami a diciassette posti di geometra in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S., bandito col decreto Ministeriale 14 febbraio 1953, n. 1853;

Ritenuto che per l'impedimento del dott. ing. Moncelli Francesco, ispettore generale centrale dell'A.N.A.S., occorre provvedere alla sua sostituzione quale presidente della suddetta Commissione esaminatrice;

Decreta:

La composizione della Commissione esaminatrice del concorso sopraindicato viene modificata come appresso:

Presidente:

Giacomelli dott. ing. Luigi, direttore dei Servizi tecnici dell'A.N.A.S.

Membri:

Cordaro dott. ing. Gaetano, ingegnere capo dell'A.N.A.S.;

Dell'Agata prof. Mario, titolare di matematica nell'Istituto tecnico statale « V. Gioberti » di Roma;

Iannicelli prof. Romeo, titolare di topografia nell'Istituto tecnico statale commerciale e per geometri « Leonardo da Vinci » di Roma;

Perinetti dott. ing. Umberto, ingegnere di sezione dell'A.N.A.S. incaricato delle funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1954

Il Ministro: MERLIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1954
Registro n. 1 *Lavori pubblici, foglio n.* 130

(1345)

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso per esami a diciassette posti di geometra in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale tecnico dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il decreto Ministeriale 6 ottobre 1953, n. 13.503 (registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1953, registro n. 2, foglio n. 343), con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso per esami a diciassette posti di geometra in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S., bandito col decreto Ministeriale 14 febbraio 1953, n. 1853;

Visto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1954, n. 2023 (in corso di registrazione alla Corte dei conti), con cui il presidente della Commissione esaminatrice suddetta dott. ingegnere Moncelli Francesco, ispettore generale centrale dell'A.N.A.S., è stato sostituito con il dott. ing. Giacomelli Luigi, direttore dei Servizi tecnici dell'A.N.A.S.;

Ritenuto che a causa della malattia del prof. Dell'Agata Mario, titolare di matematica nell'Istituto tecnico statale « V. Gioberti » di Roma, membro della Commissione esaminatrice suddetta, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

La composizione della Commissione esaminatrice del concorso sopra-indicato viene modificata come appresso:

Presidente:

Giacomelli dott. ing. Luigi, direttore dei Servizi tecnici dell'A.N.A.S.

Membri:

Cordaro dott. ing. Gaetano, ingegnere capo dell'A.N.A.S.;

Labonia prof. Francesco, insegnante di matematica e fisica nell'Istituto tecnico statale commerciale e per geometri « Q. Sella » di Roma;

Iannicelli prof. Romeo, (titolare di topografia nell'Istituto tecnico statale commerciale e per geometri « Leonardo da Vinci » di Roma;

Perinetti dott. ing. Umberto, ingegnere di sezione dell'A.N.A.S. incaricato delle funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 febbraio 1954

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti addì 13 *marzo* 1954
Registro n. 1 *Lavori pubblici, foglio n.* 151

(1346)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero del tesoro, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 8 marzo 1954).

Sono disponibili presso il Ministero del tesoro, nel ruolo della carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato, n. 7 (sette) posti di applicato (gruppo *C*, grado 12°), spettanti ai sottufficiali in carriera continuativa, già in nota per il passaggio all'impiego civile di Stato in base alle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali, e precisamente all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, agli articoli 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 aprile 1954, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, la residenza di Roma.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali nel grado 12°, l'eventuale differenza da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: BOSCO

(1319)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.